

REGOLAMENTO (CEE) N. 1052/90 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 1990

relativo all'applicazione della decisione n. 2/89 del comitato congiunto CEE-EFTA «Transito comune» recante modifica della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b) della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito⁽¹⁾ conferisce al comitato congiunto, istituito da detta convenzione, il potere di adottare mediante decisione le modifiche della definizione dell'ecu, quale figura nell'articolo 10, paragrafo 3 della stessa convenzione;

considerando che il comitato congiunto ha deciso di modificare l'articolo 10, paragrafo 3 di detta convenzione per tener conto di una modifica apportata, di recente, alla normativa della Comunità relativa alla definizione dell'ecu;

considerando che questa modifica forma oggetto della decisione n. 2/89 del comitato congiunto; che è neces-

sario adottare le misure che l'esecuzione di tale decisione comporta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 2/89 del comitato congiunto CEE-EFTA «Transito comune» recante emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. REYNOLDS

(¹) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.